

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4224

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Modifiche agli articoli 4 e 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Presentata il 28 marzo 2011

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente proposta di legge risponde all'esigenza di adeguare gli articoli 4 e 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, concernenti le modalità con le quali le regioni danno applicazione alla normativa dell'Unione europea relativa alla cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi e alla caccia in deroga, al disposto dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha abrogato la direttiva 79/409/CEE.

Reiterate pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno infatti attestato la non conformità della normativa nazionale italiana alla citata direttiva riguardante la protezione degli uccelli. Da

qui la conseguente incoerenza della legislazione regionale applicativa della norma nazionale.

All'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 è inserito un rinvio all'articolo 19-*bis*, che costituisce la norma italiana di trasposizione dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE.

Con la modifica proposta all'articolo 19-*bis* viene letteralmente ripreso il testo della direttiva, quanto ai contenuti dei provvedimenti di deroga. Per quanto concerne l'articolo 9, paragrafo 1, lettera *c*), dalla direttiva, sono precisati, in modo inequivocabile, procedure e modalità da seguire, nonché dati e informazioni da fornire da parte delle regioni e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA), al fine di garantire che i regimi di caccia in deroga autorizzati si sviluppino nelle condizioni di massima prudenza e attenzione nei riguardi della conservazione delle specie oggetto di prelievo.

In particolare, con il comma 4-ter si prevede che le regioni comunichino all'ISPRA, entro il 31 gennaio di ogni anno, la richiesta di autorizzazione di forme di caccia in deroga, specificando le specie interessate, i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione consentiti, le condizioni di rischio e le circostanze di tempi e di luoghi in cui le deroghe possono essere applicate e la responsabilità in merito ai controlli da

effettuare. Con il comma 4-quater si prevede che, in caso di mancata trasmissione del parere da parte dell'ISPRA, le regioni utilizzino i dati provenienti da un'altra fonte pubblica o accreditata relativi alla consistenza delle specie. Entro il 30 aprile di ogni anno, le regioni effettuano la ripartizione delle quantità cacciabili sui rispettivi territori in proporzione al numero di cacciatori residenti attraverso un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.

La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né per i bilanci delle regioni e degli enti locali.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

—
ART. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. La cattura di uccelli a scopo scientifico e a fini di richiamo di cui al presente articolo è autorizzata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo *19-bis* »;

b) al comma 4 dell'articolo *19-bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire l'efficacia e la tempestività del controllo governativo, i provvedimenti di deroga sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro cinque giorni dalla loro adozione »;

c) dopo il comma *4-bis* dell'articolo *19-bis* sono inseriti i seguenti:

« *4-ter*. Le regioni che intendono autorizzare forme di caccia in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE, provvedono a comunicare la relativa richiesta all'ISPRA entro il 31 gennaio di ogni anno, specificando:

a) le specie che formano oggetto delle proposte di caccia in deroga;

b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione da autorizzare;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le deroghe possono essere applicate;

d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi

possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e) i controlli da effettuare.

4-quater. L'ISPRA, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 4-ter, trasmette il proprio parere alle regioni interessate indicando, per ciascuna specie protetta, la piccola quantità a livello nazionale. Trascorsi sessanta giorni, in caso di mancata trasmissione del parere da parte dell'ISPRA, si utilizzano i dati provenienti da un'altra fonte pubblica o accreditata relativi alla consistenza della specie. Le regioni, attraverso un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concordano, entro il 30 aprile di ogni anno, la ripartizione della piccola quantità indicata riferita alle singole specie, utilizzando come parametro di ripartizione il numero dei cacciatori residenti in ogni regione. Restano fermi, in ogni caso, il carattere eccezionale dei provvedimenti in deroga e l'inderogabilità del divieto di superare, con il totale dei prelievi venatori autorizzati, la piccola quantità fissata per ogni specie per tutto il territorio nazionale ».

